

**REGOLAMENTO COMUNALE D'ESERCIZIO DELLA RISERVA NATURALE
SPECIALE DELLE GROTTI DI PIETRASECCA
(Legge Regionale 10 marzo 1992, n.19, artt. 3 e 8)**

Capitolo I: Norme generali

Art. 1. Il presente regolamento viene redatto ai sensi e per effetto della Legge Regionale n. 19 del 10 marzo 1992, art. 3, richiamato nell'art. 8, per definire le modalità di gestione, di fruizione dei beni e delle strutture e della realizzazione delle infrastrutture nella Riserva naturale carsica di Pietrasecca.

Esso regola, inoltre, la tutela di tutti i beni ambientali o di rilevanza naturalistica e scientifica, in essa inclusi.

Art. 2. Le previsioni, le prescrizioni e le conseguenti norme attuative del Piano di Assetto Naturalistico (da ora **P.A.N.**), costituiscono vincolo per la pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29 maggio 1987, n.24.

Art. 3. Il territorio protetto è costituito dall'area perimetrata secondo il disposto dell'art. 2 della L.R. 19/92, dalla zona A e dalla zona B, come riportate nella documentazione grafica allegata alla legge citata e da eventuali ampliamenti da prevedere nel presente regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 4 della stessa L.R. n. 19/92.

Art. 4. Il **P.A.N.** costituisce strumento di riferimento per tutte le attività comportanti trasformazione, anche temporanea, del territorio disciplinato.

Del **P.A.N.** fanno parte integrante la relazione illustrativa ed i criteri gestionali in esso contenuti.

Art. 5. Tutti gli atti amministrativi riguardanti la Riserva, che devono essere emanati da autorità diverse dall'Ente gestore, devono essere preventivamente concordati con l'Ente stesso.

L'Ente gestore ha potere di vigilanza sulle attività che, comunque, si svolgono all'interno del territorio protetto, siano esse materiali, siano attività che interferiscono nell'esercizio delle funzioni amministrative da parte di altri soggetti.

Art. 6. A chiunque violi le prescrizioni contenute nel **Piano di Ass. Nat.** si applicano le sanzioni definite dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

Capitolo II – L'Ente Gestore

Art. 7. In applicazione dell'art. 21 primo comma della L.R. 21.06.1996 n. 38 e ai sensi Legge Regionale n°19 del Marzo 1992, la gestione della Riserva è demandata al Comune di Carsoli in qualità di Ente Gestore.

L'Ente Gestore si avvale nelle sue funzioni del comitato di gestione e nomina il Comitato Scientifico.

Art. 8 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dall'Ente Gestore ed è formato da 7 membri così individuati:

- a) dal Sindaco del Comune di Carsoli o da un suo delegato;
- b) dal responsabile del Servizio incaricato della funzione gestionale;

c) da 3 membri nominati dal Consiglio Comunale tra i consiglieri comunali, uno su proposta della minoranza e due su proposta della maggioranza;

d) da due membri individuati tra figure esterne al consiglio comunale con comprovata professionalità nell'ambito naturalistico, speleologico e turistico

Il Comitato di gestione avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie:

a) Piano di Assetto Naturalistico;

b) Programma Pluriennale di Attuazione;

c) Regolamento di Esercizio;

d) il Piano Annuale di Gestione;

Il Comitato di gestione predispone annualmente una Relazione programmatica da sottoporre all'approvazione del Comune, contestualmente al Documento Unico di Programmazione. Predispone, altresì, una Relazione sulla gestione da sottoporre all'Ente Gestore nella seduta di approvazione del Conto consuntivo.

Il Comitato di gestione resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. Nel caso in cui vengano meno uno o più membri per qualsiasi causa vengono sostituiti rispettando i criteri di cui al comma 1 del presente articolo. I membri sostituiti durano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

Nella seduta di insediamento il comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei presenti, il Presidente;

Il Comune di Carsoli, oltre alla sede, mette a disposizione del Comitato di gestione le strutture, i mezzi e ogni altra attrezzatura necessaria per il proprio funzionamento.

Per quanto riguarda il funzionamento del Comitato di Gestione si rimanda ad un apposito regolamento del Comitato di gestione da predisporre da parte del Comune di Carsoli entro 60 giorni dal suo insediamento.

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico (CS) della Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca è organo consultivo del Comune di Carsoli che ne dispone ai sensi della Legge Regionale n° 19 del 10 marzo 1992. Il CS è composto dal Comune di Carsoli, nella persona del responsabile del servizio cui è affidata la relativa finzione gestionale (componente di diritto) e da docenti universitari, professionisti e speleologi di documentata esperienza nei campi attinenti gli scopi del Comitato.

I componenti esterni del CS sono nominati dal Comune di Carsoli su proposta dei seguenti Enti:

- | | |
|---|---|
| - Università degli Studi dell'Aquila: | 1 componente geologo
1 componente biologo/botanico |
| - Società Speleologica Italiana: | 1 componente |
| - Federazione Speleologica Regionale Abruzzese: | 1 componente |

Il CS in qualità di organo consultivo, verrà convocato su richiesta del Comune di Carsoli ogni qualvolta sia necessario per esprimere pareri tecnici e scientifici necessari allorché si debbano valutare nuove attività, ampliamenti o analisi di informazioni di valenza scientifica. Il CS può essere consultato per programmare le modalità di ricerca e di attività da svolgere all'interno della Riserva stessa.

Il Comune si riserva di adottare, in toto o in parte, in questo caso con motivazione, i deliberati del CS.

Il CS dura, di norma, in carica cinque anni e decade comunque con il Consiglio Comunale di Carsoli. Tutti i membri sono rieleggibili.

Il componente del CS che per qualsiasi impedimento non partecipa alle riunioni per un anno solare decade automaticamente.

Il CS si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Comune di Carsoli

La convocazione dovrà essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata mediante mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento.

I componenti del CS non hanno diritto a retribuzione ma possono percepire rimborsi per spese documentate sostenute nello svolgimento dell'incarico

Capitolo III: Uso del territorio

Art. 10. Secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva, all'interno della Riserva sono individuate due zone, in rapporto alle caratteristiche naturali delle due aree e per graduare i modi di fruizione collettiva in base alla compatibilità con la conservazione dell'ambiente:

1. **Zona A**, che circostrive unicamente i due ingressi delle cavità con una fascia di cinque metri per la grotta del Cervo e di 20 m. per l'inghiottitoio di Pietrasecca (Ovito).

2. **Zona B**, la rimanente parte della Riserva.

Saranno, inoltre, realizzate aree attrezzate, secondo quanto previsto dal P.A.N.

La perimetrazione potrà essere variata a norma dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 19/92.

Art. 11. Interventi vietati. All'interno della Riserva e della fascia di rispetto sono vietati gli interventi previsti dalla Legge istitutiva all'art. 8.

Sono, inoltre, vietate riprese fotografiche e cinematografiche all'interno delle Grotte senza una specifica autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

Del materiale fotografico e cinematografico è vietato, in ogni caso, l'utilizzazione a scopo di lucro da altri soggetti che non siano l'Ente gestore stesso.

Art. 12. Interventi consentiti. All'interno della Riserva sono consentiti i seguenti interventi:

- Manutenzione e restauro naturalistico degli ecosistemi.
- Prelievi idrici, pietrosi e terrosi a scopo di studio scientifico, previa autorizzazione dell'Ente.
- Utilizzazione a pascolo delle zone non attrezzate per scopi turistici.
- Circolazione di veicoli e motocicli solo nelle sedi rotabili e per motivi di servizio, previa autorizzazione dell'Ente.
- Circolazione a piedi o a cavallo lungo i percorsi attrezzati e nelle aree prestabilite in base alle disposizioni dell'Ente gestore.
- Ricerca scientifica in base a programmi concordati con l'Ente gestore per mezzo del Presidente e del Direttore tecnico scientifico.

Capitolo IV: Normativa urbanistica – edilizia

Art. 13. Qualsiasi attività che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio protetto della Riserva istituita con L.R. n. 19/92 è disciplinata dall'art. 8 della legge stessa, recepita dal presente regolamento, oltre che dalle vigenti leggi in materia.

Il rilascio delle relative concessioni edilizie è sottoposto al controllo dell'Ente gestore della Riserva.

Capitolo V: Norme transitorie e finali

Art. 14. Nelle more dell'approvazione del P.A.N., ogni intervento non contemplato nel citato articolo non potrà essere effettuato soltanto dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore sentita l'Amministrazione comunale di Carsoli e la Giunta regionale Abruzzese.

Art. 15. E' fatto obbligo alle forze dell'ordine statali e comunali far osservare le norme contenute nel presente Regolamento.